



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, area crisi di impresa, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Dr. Salvatore Di Lonardo | Presidente   |
| Dr. Maria Troisi         | Giudice      |
| Dr. Bianca Manuela Longo | Giudice rel. |

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato da **CELANO PASQUALE** (C.F. CLNPQL83M24F912V), residente in Pagani in Via Montalbino n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Franza, iscritto al n. **176/2025** R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;  
udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;  
ritenuta la propria competenza;  
emette la seguente

**SENTENZA**

Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che:  
1) il debitore ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC, dott. Romano Amato;  
2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e viene illustrata la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria;  
3) sempre dalla relazione allegata a firma dell'OCC, oltre che dal ricorso presentato, emerge che lo squilibrio della situazione debitoria dell'odierno ricorrente trova origine nella altalenante gestione di un'attività commerciale, poi chiusa nel 2017, a cui si univa, già in un contesto di instabilità economica, la malattia di uno dei due figli e la separazione dall'ex coniuge. Attualmente il debitore lavora presso una società che opera nell'ambito dei rifiuti ferrosi con contratto a tempo indeterminato.

Il nucleo familiare del debitore si compone del solo ricorrente, che risulta legalmente separato dall'ex coniuge e nei confronti della quale versa mensilmente un assegno per il mantenimento dei due figli minori.

Non risultando proprietario di alcun bene immobile, il debitore mette a disposizione della procedura il proprio reddito da lavoro dipendente e il proprio patrimonio mobiliare, che si compone esclusivamente di un motociclo di esiguo valore economico, alla cui liquidazione si procederà totalmente per soddisfare, seppur in minima parte, le ingenti pretese creditorie; Ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti dell'esdebitazione andrà effettuata alla chiusura della procedura nel rispetto degli artt. 279, 280, 281 e 282 CCII;

Precisato che come per legge il compenso del liquidatore sarà stabilito dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 CCII);

Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o dell'advisor non possono



ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (così Trib. Torino 3.8.2023);

**p.q.m.**

Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (strumenti di regolazione della crisi)

**DICHIARA**

L'apertura della liquidazione controllata a carico di **CELANO PASQUALE** (C.F. CLNPQL83M24F912V)

**NOMINA**

Giudice Delegato dott. Bianca Manuela Longo e liquidatore il dott. Romano Amato;

**ORDINA**

Al debitore il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 co. 3 CCII;

**DISPONE**

Che, ai sensi dell'art.268 co.4, lett.b CCII non sarà compreso nella liquidazione lo stipendio del debitore nei limiti di quanto necessario al mantenimento, nella misura di € 1.400,00, importo di poco inferiore rispetto a quanto richiesto, in ottica di un bilanciamento necessario tra le ingenti pretese dei creditori, per le quali sarà plausibilmente possibile una minima soddisfazione rispetto all'attivo liquidabile prospettato in ricorso, e un minimo sacrificio delle esigenze di mantenimento del ricorrente; ordina, pertanto, al liquidatore di controllare la regolarità della consegna di ogni eccedenza di tale quota di reddito in qualsiasi modo percepito da mettere a disposizione mensilmente dal debitore in favore della massa e di riferire al g.d. ogni eventuale omissione;

**ORDINA**

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione; ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;

**il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;**

**AUTORIZZA**

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.

**DISPONE**

Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente e all'OCC.

**Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025**

**Il giudice est.**

**Dr. Bianca Manuela Longo**

**Il Presidente**

**Dr. Salvatore Di Lonardo**

